



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 19 del mese novembre, alle ore 21, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Torri di Properzio.

I soci sono tutti presenti e chiamano a presiedere la riunione l'avv. Famà Giulio, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Sig. Fabrizio Fiorucci quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Il Presidente illustra poi i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale, sulla base delle integrazioni necessarie richieste dall'organo competente all'atto della domanda di iscrizione al RUNTS del 31 luglio 2025.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica Torri di Properzio - Ente del Terzo Settore (in sigla ASD Torri di Properzio ETS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come

stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al RUNTS.

Alle ore 22,30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Fiorucci



IL PRESIDENTE
avv. Giulio Fama

Ass. Torri di Proserpio
Via Giovanni XXIII, 15
06038 SPELLO (PG)
Cod. Fisc. 9103591 054 5
P. IVA 03774980548

Allegato: nuovo statuto


Direzione Provinciale di Frosinone
Ufficio Provinciale di Frosinone
Viale Umbria, 20 - 01100 Frosinone (FR)

Reg. a Folligno il 03/12/2021 n. 608 Serie 3
(con esatt. € 200,00 / DUECENTO/00)).
ESSENTE BOVO
L'Addetto al Servizio
Sig. **Sara Sarganti**





Agenzia
Entrate
Ufficio di Foligno
ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il 03/12/2025
al n. 408... V. SERIE 3

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1 – Denominazione

E costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche l'associazione non riconosciuta denominata *"Associazione Sportiva Dilettantistica Torri di Properzio - Ente del Terzo Settore"*.

L'associazione potrà fare uso dell'indicazione di "ente del terzo settore" e dell'acronimo ETS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto ed è disciplinata dal Codice del terzo settore e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche introdotte anche dall'ordinamento sportivo e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili. Con riferimento all'attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIO e degli organismi sportivi a cui si affilia con particolare riferimento alle norme antidoping, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede nel comune di Spello.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione *"associazione sportiva dilettantistica"* anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Art.3 – Assenza scopo di lucro-divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Oggetto, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative nonché attività sportive dilettantistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in particolare di propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

i) gestire Poli Sportivi in autonomia e/o in collaborazione/raggruppamento con altre associazioni sportive nel rispetto delle norme di legge in materia.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere

tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

5.2 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

5.3 Qualifica ETS

Al fine di ottenere la qualifica di ETS l'associazione dovrà provvedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/17.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 – Associati

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi e deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne



facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 8 - Intrasmisibilità quote associative

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L'assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 11 del presente Statuto.

I nominativi sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi possono intervenire secondo quanto stabilito negli articoli del presente Statuto.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale e delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- c) dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- e) dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento della quota annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio
- b) diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva collaborazione
- c) diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità

Art. 10 Quota associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11 – Decadenza degli associati

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso, di esclusione per gravi inadempienze o per morosità o per espulsione.



11.1 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale, purché sia fatta istanza almeno tre mesi prima.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

11.2 – Esclusione

L'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

11.3 – Espulsione

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

a. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

a. Quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Art.12 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Presidente dell'associazione,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) Organo di controllo (se obbligatorio per legge)



Art.13 – Assemblea degli associati: Convocazione e funzionamento

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di



delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbale assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 13.1 Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Il voto delle organizzazioni che partecipano alle assemblee espresso dal Presidente pro tempore ovvero dalla persona che partecipa in rappresentanza della stessa all'uopo delegata.

Art.14 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre anni nel libro degli associati conformemente a quanto stabilito dall'articolo 25 del D.Lgs n. 117/2017.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e d'indirizzo di tutta l'attività dell'associazione.

Ad essa spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso consiglio;
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e. approvare gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. Nelle more di adozione di tale regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal consiglio direttivo nel verbale di convocazione dell'assemblea;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del codice del terzo settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, email, fax) almeno 7 (sette) giorni prima della data della adunanza, purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art.15 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la forma ove se ne presenti la necessità.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'attivazione delle procedure inerenti le elezioni del nuovo Presidente.

Art.16 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimenti temporanei e in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso d'impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica

per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.17 – Consiglio Direttivo

Si applica l'art. 2382 del codice civile

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio, subentra il primo e i successivi dei non eletti. Il Consigliere subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio. In caso di dimissione della maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Organo.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.18 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di controllo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in videoconferenza.

L'Organo di Controllo potrà essere monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.lgs n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita all'assemblea degli associati in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30 comma 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del consiglio direttivo. L'organo di controllo, dura circa tre esercizi e di relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D.lgs n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del codice del Terzo Settore.



Art.19 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.20 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art.21 Riunioni di tutti gli organi sociali in video conferenza

Le riunioni di tutti gli organi possono svolgersi anche in video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, l'identificazione dei partecipanti e, in generali, i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci e le decisioni prese sino alla sospensione saranno valide.

Art.22 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

In caso di iscrizione nel RUNTS il bilancio sarà redatto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/17 e depositato presso il RUNTS.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Qualora ritenuto opportuno e, sempre, nei casi di cui all'art. 14, D.Lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nel caso in cui l'associazione acquisisca la qualifica di Ente del Terzo settore, dovranno essere depositati nel RUNTS e pubblicati sul sito dell'associazione.

Art. 22^{bis} – I libri sociali e diritto di consultazione degli associati

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. Del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative,

determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.24 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali.. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.



Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, acquisito il parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del citato D.lgs 117/2017

Art.27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell' Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Perugia

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Spello e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Art.28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e del D.Lgs. 117/17, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 19 novembre 2025.

